



COMUNE DI VILLESSE
PROVINCIA DI GORIZIA

REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE

(D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, art. 52)

Approvato con deliberazione consiliare n. 44 del 30/11/1998, sulla quale il CO.RE.CO. di Udine ha preso atto della mancanza di vizi di legittimità nella seduta del 18/01/1999 ai nn. 425/46305.

Art. 1

Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina generale di tutte le entrate proprie del Comune, sia tributarie che patrimoniali, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali, e provinciali, in conformità ai principi dettati dalla Legge 8/6/1990 n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni, dal Decreto Legislativo 25/2/1995 n. 77 e successive modificazioni ed integrazioni, dal Decreto Legislativo 15/12/1997 n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni e da ogni altra disposizione di legge in materia.
2. Le disposizioni del regolamento sono volte ad individuare le entrate ed a dettare principi:
 - per la determinazione delle aliquote dei tributi, dei canoni, delle tariffe e dei prezzi dei servizi;
 - per la disciplina dell'attività di liquidazione, di accertamento, di riscossione, di contenzioso, di determinazione ed applicazione delle sanzioni;
 - per specificare le procedure, le competenze degli uffici, le forme di gestione.
3. Il reperimento delle risorse tributarie e patrimoniali è finalizzato a raggiungere l'equilibrio economico di bilancio del Comune.

Art. 2

Definizione delle entrate

1. Costituiscono entrate tributarie quelle derivanti dall'applicazione di leggi dello Stato, le quali, in attuazione della riserva dell'articolo 23 della Costituzione, individuano i tributi di pertinenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi, le aliquote massime, con esclusione dei trasferimenti di quote di tributi erariali, regionali e provinciali.
2. Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nel precedente comma 1, quali canoni e proventi per l'uso e godimento di beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e per le prestazioni di servizi ed in genere ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.

Art. 3

Regolamentazione delle entrate

1. Per ciascun tipo di entrata il Comune è tenuto ad adottare, entro il termine di approvazione del bilancio annuale di previsione, un apposito regolamento informato ai criteri generali stabiliti nel presente atto. Tale regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione.
2. I regolamenti adottati per la disciplina delle entrate tributarie debbono essere trasmessi al Ministero delle Finanze, unitamente alla relativa delibera di approvazione, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi ed entro lo stesso termine sono resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.
3. Ove non venga adottato nei termini il Regolamento di cui al comma 1, e per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 4

Determinazione delle aliquote, dei canoni, delle tariffe

1. Le aliquote dei tributi sono determinate con apposita delibera entro i limiti stabiliti dalle legge per ciascuno di essi e nei termini previsti per l'approvazione del bilancio, in misura tale da consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico di bilancio ed a tal fine possono essere variate in aumento o in diminuzione per ciascuna annualità, ove ciò si renda necessario.
2. I canoni per l'utilizzo del patrimonio comunale sono fissati con apposita delibera entro i termini di approvazione del bilancio, in modo che sia raggiunto il miglior risultato economico, nel rispetto dei valori di mercato. Deve altresì essere assicurato l'adeguamento periodico in relazione alle variazioni di detti valori.
3. Le tariffe ed i corrispettivi per la fornitura di beni e per prestazioni di servizi sono determinate con apposita delibera entro i termini di approvazione del bilancio, in conformità dei parametri forniti dalle singole disposizioni di legge, ove esistano, e comunque in modo che il gettito tenda al pareggio dei costi del servizio cui si riferiscono o coprano la percentuale minima prevista dalle legge.

Art. 5

Forme di gestione delle entrate

1. Il Consiglio Comunale, qualora non intenda che la gestione delle entrate venga condotta direttamente in economia, determina la forma di gestione singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per due o più categorie di entrate per le attività, anche disgiunte, di liquidazione, accertamento e riscossione, scegliendo tra una delle seguenti forme previste nell'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446:
 - a) gestione diretta in economia, anche in associazione con altri enti locali, ai sensi degli art. 24, 25, 26, 28 della Legge 8 giugno 1990, n. 142;
 - b) affidamento mediante convenzione ad azienda speciale di cui all'art. 22, comma 3, lettera c), della Legge 8 giugno 1990, n. 142;
 - c) affidamento mediante convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale di cui all'art. 22, comma 3, lettera e) della Legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni, il cui socio privato sia scelto tra i soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
 - d) affidamento in concessione mediante procedura di gara ai concessionari di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 o ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
2. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, regolarità, efficienza e fruizione per i cittadini in condizione di eguaglianza.
3. Le valutazioni per la scelta della forma di gestione indicate nel precedente comma 2 debbono risultare da apposita documentata relazione del responsabile del settore entrate, contenente un dettagliato piano economico riferito ad ogni singola tipologia di

entrata, con configurazione della struttura organizzativa ottimale e dei relativi costi, con previsione dei possibili margini riservati al gestore nel caso di affidamento a terzi. Debbono altresì essere stabilite opportune forme di controllo circa il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla gestione prescelta.

4. L'affidamento della gestione a terzi, che non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente, può essere rinnovato ai sensi e per gli effetti dell'art. 44, comma 1, della Legge 24 dicembre 1994, n. 724.
5. È esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori del Comune e loro parenti ed affini entro il quarto grado negli organi di gestione delle aziende, nonché delle società miste costituite o partecipate.

Art. 6

Soggetti responsabili delle entrate

1. Viene individuato, quale responsabile delle entrate tributarie, il capo dell'area contabile. (Responsabile del servizio).
2. Il responsabile del servizio cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, compresa l'attività istruttoria di controllo e verifica e l'attività di liquidazione, di accertamento nonché sanzionatoria. Lo stesso, inoltre, appone il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate salvo quando il servizio sia affidato a terzi.
3. Qualora sia deliberato di affidare ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) del Decreto Legislativo 15/12/1997 n. 446 anche disgiuntamente la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, i suddetti soggetti debbono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse.

Art. 7

Attività di verifica e controllo

1. Il responsabile del servizio provvede al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente, nelle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.
2. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. In particolare il responsabile del servizio deve evitare ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione; utilizzare in modo razionale risorse umane e materiali, semplificare le procedure e ottimizzare i risultati.
4. Il responsabile del servizio, quando non sussistano prove certe dell'inadempienza (anche se suscettibili di prova contraria), prima di emettere il provvedimento sanzionatorio può invitare il contribuente a fornire chiarimenti, adeguandosi nelle forme a quanto eventualmente previsto nella disciplina di legge relativa a ciascuna entrata, prima di emettere un provvedimento accertativo sanzionatorio.

Art. 8

Attività di liquidazione delle entrate tributarie o patrimoniali

1. L'attività di liquidazione delle entrate tributarie e patrimoniali dovrà svolgersi da parte del Comune nella piena osservanza dei principi di semplificazione, pubblicità e trasparenza per il cittadino con la pubblicazione presso l'ufficio preposto delle tariffe, delle aliquote, dei canoni, dei prezzi pubblici e dei relativi criteri e modalità di computo riferiti a ciascun tributo, entrata o servizio. Presso l'ufficio competente potrà essere altresì istituito un apposito sportello abilitato a fornire ai cittadini tutte le informazioni e i chiarimenti necessari relativamente alle entrate liquidate.
2. Per le entrate tributarie per le quali vige l'obbligo della autoliquidazione il Comune potrà comunicare i termini e le modalità degli adempimenti previsti negli appositi regolamenti attraverso la forma di pubblicità che riterrà opportuna.
3. Per le entrate tributarie per le quali sia previsto per legge il provvedimento di liquidazione, questo dovrà avere la forma scritta, con la indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini della esatta individuazione del debito, con comunicazione dell'atto a mezzo del messo comunale o di raccomandata postale con avviso di ricevimento.
4. Per le entrate patrimoniali sarà cura del Comune indicare i termini e le modalità degli adempimenti specificandole nell'apposito regolamento.

Art. 9

Attività di accertamento e rettifica delle entrate tributarie e patrimoniali

1. L'attività di accertamento e di rettifica delle entrate tributarie è svolta dal Comune, a mezzo dei funzionari all'uopo incaricati, nel rispetto dei termini di decadenza o prescrizione indicati nelle norme che disciplinano i singoli tributi. Deve essere notificato al contribuente apposito atto nel quale debbono essere chiaramente indicati tutti gli elementi che costituiscono il presupposto di imposta, il periodo di riferimento, l'aliquota applicata, l'importo dovuto, il termine e le modalità per il pagamento, il termine e l'autorità per l'eventuale impugnativa.
2. La richiesta al cittadino di importi di natura non tributaria, per i quali a seguito dell'attività di controllo di cui all'articolo 7 risulta che è stato omesso totalmente o parzialmente il pagamento, deve avvenire mediante notifica di apposito atto nel quale debbono essere chiaramente indicati tutti gli elementi utili per la esatta individuazione del debito, il periodo di riferimento, le modalità ed il termine per il versamento.
3. L'atto di accertamento di cui ai commi precedenti deve essere comunicato al contribuente mediante notifica a mezzo del messo comunale o di raccomandata postale con avviso di ricevimento.
4. Le attività di accertamento e di recupero delle somme dovute, sia di natura tributaria che patrimoniale, nel caso di affidamento in concessione a terzi del servizio, sono svolte dal concessionario con le modalità indicate nel disciplinare che regola il rapporto tra il Comune e il concessionario.

Art. 10

Sanzioni

1. Le sanzioni relative ad entrate tributarie, previste dai Decreti Legislativi 471, 472 e 473 del 23/12/1997, sono graduate con apposito regolamento adottato ai fini dell'individuazione dei criteri da seguire nell'attività di controllo, sulla base delle aliquote previste nei regolamenti che disciplinano le singole entrate. In assenza del provvedimento deliberativo si applicano le aliquote minime previste dai suddetti Decreti Legislativi.
2. Le sanzioni relative alle entrate non tributarie sono previste nei regolamenti di ogni singola entrata.
3. Le sanzioni sono irrogate con provvedimento del responsabile del servizio di cui all'articolo 6.

Art. 11

Tutela giudiziaria

1. Ai fini dello svolgimento delle procedure di contenzioso in materia di entrate tributarie, ai sensi del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 il responsabile del servizio del Comune o il concessionario è abilitato alla rappresentanza dell'ente ed a stare in giudizio anche senza difensore.
2. Ai fini dello svolgimento dell'attività giudiziaria in materia di entrate patrimoniali, il Comune o il concessionario deve essere assistito da un professionista abilitato.
3. Nel caso in cui il Comune decida di avvalersi per la rappresentanza e l'assistenza in giudizio di professionista abilitato, stipulando con lo stesso apposita convenzione, dovranno applicarsi i tariffari di legge.

Art. 12

Forme di riscossione volontaria

1. La riscossione volontaria delle entrate deve essere conforme alle disposizioni contenute nel Regolamento di contabilità del Comune, adottato ai sensi del Decreto Legislativo 25/02/1995, n. 77 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le disposizioni contenute nei regolamenti che disciplinano le singole entrate debbono prevedere la possibilità per i contribuenti e gli utenti di eseguire i versamenti con modalità e forme ispirate al principio della comodità e della economicità della riscossione quali il versamento diretto, il versamento tramite bollettino di conto corrente postale e accrediti elettronici.

Art. 13

Forme di riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di spettanza delle Province e dei Comuni viene effettuata con la procedura di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se affidata ai concessionari del servizio di riscossione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, ovvero con quella indicata dal Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se svolta in proprio dall'ente locale o affidata agli altri soggetti menzionati all'art. 5, comma 1.
2. Resta impregiudicata, per le entrate patrimoniali, la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al giudice ordinario, purchè il responsabile del servizio esprima idonea motivazione dell'opportunità e della convenienza economica.
3. È attribuita al responsabile del servizio o ai soggetti di cui all'articolo 52 comma 5 lettera b) del Decreto Legislativo 446, la firma dell'ingiunzione per la riscossione coattiva delle entrate ai sensi del Regio Decreto 14/04/1910 n. 639. Per le entrate per le quali la legge preveda la riscossione coattiva con la procedura di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29/09/1973 n. 602, modificato con Decreto del Presidente della Repubblica 28/01/1988 n. 43, le attività necessarie alla riscossione competono al responsabile del servizio o ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446. I ruoli vengono compilati sulla base di minute predisposte dai singoli servizi che gestiscono le diverse entrate e corredate da documentazione comprovante il titolo per la riscossione.

Art. 14

Autotutela

1. Il Comune con provvedimento del responsabile del servizio al quale compete la gestione dell'entrata o i soggetti di cui all'art. 5, comma 1, può annullare totalmente o parzialmente l'atto ritenuto illegittimo nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti.
2. In pendenza di giudizio l'annullamento deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:
 - a) grado di probabilità di soccombenza dell'amministrazione;
 - b) valore di lite;
 - c) costo della difesa;
 - d) costo derivante da inutili carichi di lavoro.
3. Anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo il responsabile del servizio procede all'annullamento del medesimo nei casi di palese illegittimità dell'atto e in particolare nelle ipotesi di:
 - a) doppia imposizione;
 - b) errore di persona;
 - c) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - d) errore di calcolo nella liquidazione dell'imposta;
 - e) sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolati.

Art. 15

Accertamento con adesione

1. Sarà predisposto apposito Regolamento per la eventuale determinazione di norme in materia di accertamento con adesione delle entrate tributarie, compatibilmente a quanto previsto dal Decreto Legislativo 19/06/1997, n. 218 in materia di accertamento con adesione per i tributi erariali la cui estensione ai tributi locali è stabilita per effetto dall'articolo 50 della Legge 27/12/1997, n. 449.

Art. 16

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.

SOMMARIO

Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento _____	1
Art. 2 - Definizione delle entrate _____	1
Art. 3 - Regolamentazione delle entrate _____	1
Art. 4 - Determinazione delle aliquote, dei canoni, delle tariffe _____	2
Art. 5 - Forme di gestione delle entrate _____	2
Art. 6 - Soggetti responsabili delle entrate _____	3
Art. 7 - Attività di verifica e controllo _____	3
Art. 8 - Attività di liquidazione delle entrate tributarie o patrimoniali _____	4
Art. 9 - Attività di accertamento e rettifica delle entrate tributarie e patrimoniali _____	4
Art. 10 - Sanzioni _____	5
Art. 11 - Tutela giudiziaria _____	5
Art. 12 - Forme di riscossione volontaria _____	5
Art. 13 - Forme di riscossione coattiva _____	6
Art. 14 - Autotutela _____	6
Art. 15 - Accertamento con adesione _____	7
Art. 16 - Entrata in vigore _____	7